

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E
SERVIZI TERRITORIALI

Oggetto: Approvazione del documento recante “Disposizioni operative di attuazione nella Regione Marche del D.Lgs n. 150/15 e s.m.i.” (All. 1) e del documento “Vademecum”, All. 1 al documento “Disposizioni operative di attuazione nella Regione Marche del D.Lgs n. 150/15 e s.m.i.”.

DECRETA

- di prendere atto dell’istruttoria riportata in calce;
- di approvare i seguenti documenti:
 - “Disposizioni operative di attuazione nella Regione Marche del D.Lgs n. 150/15 e s.m.i.”, All. 1 al presente atto;
 - “Vademecum”, All. 1 al documento “Disposizioni operative di attuazione nella Regione Marche del D.Lgs n. 150/15 e s.m.i.”;

- di individuare ai sensi della legge 241/90, art. 5, la dott.ssa Maria Elena Cherubini quale responsabile del presente procedimento amministrativo;
- di pubblicare per estremi il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione, in quanto riveste aspetti legati all’attribuzione e alla gestione dello status di disoccupazione, che afferiscono alle funzioni istituzionalmente attribuite dal Legislatore ai servizi pubblici per il lavoro, nel loro ruolo di promotori dell’inclusione lavorativa di quanti sono alla ricerca di un’occupazione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott. Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

- “Disposizioni operative di attuazione nella Regione Marche del D.Lgs n. 150/15 es.m.i.”, All. 1 al presente atto;
- “Vademecum”, All. 1 al documento “Disposizioni operative di attuazione nella Regione Marche del D.Lgs n. 150/15 e s.m.i.”.



ALLEGATO 1 AL DECRETO DELLA P.F. MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E SERVIZI TERRITORIALI

“DISPOSIZIONI OPERATIVE DI ATTUAZIONE NELLA REGIONE MARCHE DEL D.LGS N. 150/15 e s.m.i.”

Articolo 1 Anagrafe dei lavoratori

1. Nell'elenco anagrafico dei lavoratori vengono iscritte tutte le persone alla ricerca di lavoro (disoccupati, lavoratori a rischio di disoccupazione, beneficiari di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro), aventi l'età stabilita per legge per essere ammesse al lavoro e che intendano avvalersi, nella loro ricerca, dei servizi competenti.
Possono essere altresì iscritti nell'elenco anche coloro che, occupati, sono alla ricerca di una diversa occupazione.
2. L'elenco è integrato e aggiornato con le indicazioni fornite dal lavoratore e d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie (CO) provenienti dai datori di lavoro pubblici e privati.
3. Nell'elenco di cui al comma 1 sono inoltre inseriti d'ufficio i lavoratori per i quali il servizio pubblico per l'impiego competente riceve una delle seguenti comunicazioni:
 - comunicazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, effettuate dagli istituti scolastici ai sensi del DPR n. 257 del 12/07/2000,
 - comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali, organi ispettivi o altre istituzioni sulla base di specifiche disposizioni legislative.
4. L'inserimento nell'elenco anagrafico dei lavoratori ha effetti esclusivamente di tipo “dichiarativo”.
5. In conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati personali di ciascun lavoratore iscritto nell'Anagrafe di cui al presente articolo, è l'Amministrazione alla quale si riconduce il servizio pubblico per l'impiego competente; il responsabile del trattamento dei dati è designato dal titolare di riferimento; l'incaricato del trattamento dei dati (inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento), relativi a ciascun lavoratore, è l'operatore che effettua gli adempimenti.

Articolo 2 Scheda anagrafico/professionale

1. In attesa della definizione del nuovo modello di scheda anagrafico-professionale da parte dell'ANPAL (art. 13, comma 3 D.Lgs n. 150/15), i dati relativi a ciascun lavoratore sono definiti secondo il modello di “scheda anagrafico/professionale” di cui al DM 30/10/2007 e s.m.i. la quale, oltre a riportare i dati anagrafici del lavoratore, è integrata con le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e alle abilità e disponibilità dichiarate.

2. All'atto dell'inserimento, al lavoratore viene attribuita la qualifica professionale che egli stesso dichiara quale "qualifica principale" utilizzando la nomenclatura e i dizionari terminologici di cui al citato DM 30/10/2007 e successivi aggiornamenti.
3. In caso di inserimento d'ufficio di disoccupati, la qualifica principale è quella riconosciuta al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.
4. Sempre all'atto del primo inserimento si procede alla classificazione dei lavoratori secondo le "classi" e le "specifiche" indicate nell'allegato C del citato DM 30/10/2007.
5. Il soggetto disoccupato non percettore può iscriversi presso qualunque Centro per l'impiego ubicato sul territorio nazionale, avendo, sempre, la possibilità di trasferire la propria posizione presso altro servizio pubblico, tramite il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e professionale tra gli Uffici interessati.
6. I disoccupati percettori di sostegno al reddito devono iscriversi al Centro per l'Impiego competente in base al domicilio dichiarato nella domanda inoltrata all'INPS. Nel caso in cui alla presa in carico da parte del Centro per l'impiego o successivamente, il disoccupato elegga domicilio in un Comune diverso da quello inizialmente dichiarato all'INPS e ricadente nella competenza di un CPI differente, tale soggetto dovrà: iscriversi al nuovo CPI competente per domicilio; procedere alla richiesta di trasferimento di iscrizione dal CPI precedente a quello competente; notificare all'INPS la modifica di domicilio e trasmettere tale notifica anche al CPI di provenienza. La competenza sulle politiche attive del lavoro del CPI di provenienza cessa al trasferimento di iscrizione dell'utente. Tale CPI provvederà comunque a trasmettere la DID dell'utente, messa a disposizione dall'INPS tramite il Sistema Informativo dei Percettori, al CPI di destinazione per il prosieguo delle politiche attive.
7. La scheda anagrafico-professionale ha valore certificativo limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di disoccupazione ed alla sua durata, nonché all'iscrizione in liste o elenchi speciali, riferiti alla data di emissione del documento. Per esigenze di trasparenza, la suddetta dichiarazione di valore certificativo sarà inserita in calce alla scheda anagrafico-professionale stessa.
8. Il servizio pubblico per l'impiego competente, su richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare copia della scheda anagrafico-professionale (secondo il formato standard di cui al DM 30/10/2007 e s.m.i.), anche in via telematica, avvalendosi del servizio informatico messo a disposizione nell'ambito del Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche all'indirizzo web <https://janet.regione.marche.it>, senza alcun onere per il lavoratore medesimo. Il rilascio telematico, senza una validazione aggiornata da parte del CPI di competenza, non ha valore certificativo di cui al comma 7.

Articolo 3

Stato di disoccupazione.

1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo

svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.

Possono altresì rendere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa anche i lavoratori "a rischio di disoccupazione" dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso.

2. In attesa che il sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro divenga definitivamente operativo, la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) di cui al comma 1 può essere effettuata anche con le seguenti modalità:
 - a) di persona, presentandosi direttamente presso il servizio pubblico per l'impiego prescelto;
 - b) in via telematica, avvalendosi del servizio informatico messo a disposizione dai servizi pubblici per l'impiego per il tramite del Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche all'indirizzo web <https://janet.regione.marche.it>;
 - c) mediante i servizi di cooperazione applicativa dell'INPS, in quanto la domanda di sostegno al reddito equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
 - d) mediante il sito ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro).
3. Sulla base delle informazioni fornite dagli utenti in sede di registrazione, agli stessi sarà assegnata una classe di profilazione allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati.
4. Non sono considerati disoccupati i soggetti titolari di P.Iva, anche non movimentata nell'accezione contenuta nella nota del Ministero del Lavoro prot. n. 39/0003374 del 04/03/2016.

Articolo 4

Patto di servizio personalizzato (PSP)

1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i soggetti privi di lavoro devono contattare il Centro per l'impiego per la profilazione e per la stipula del PSP, entro:
 - 30 giorni dalla data della dichiarazione telematica di cui all'art.3 comma 2 lettera b per i non percettori di strumenti di sostegno del reddito. In attesa che il sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro divenga definitivamente operativo, resta ferma la possibilità di rendere la DID anche nella modalità indicata all'art. 3, comma 2, lett. a);
 - entro 15 giorni dalla data della domanda di sostegno del reddito, di cui all'art. 3, comma 2, lett.c), resa all'INPS per i percettori di strumenti di sostegno del reddito, conformemente a quanto indicato dall'art. 6.

Nel caso in cui l'utente non si presenti spontaneamente, il Centro per l'impiego provvederà a convocarlo entro i successivi 60 giorni, salvo diversa tempistica definita dal decreto richiamato dall'art. 20, comma 1 e dall'art. 21, comma 2 del D.Lgs n. 150/15.

2. Sono elementi essenziali del PSP, da redigere secondo il modello contenuto nell'Allegato 6 del *Vademecum* (All. I):
 - a) l'individuazione di un responsabile delle attività;
 - b) la definizione del profilo personale di occupabilità (profilazione) che l'ANPAL dovrà mettere a disposizione dei Centri per l'impiego;

- c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la loro tempistica;
 - d) la frequenza ordinaria dei contatti con il responsabile delle attività;
 - e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.
3. Nel PSP dovrà inoltre essere riportata la disponibilità del richiedente allo svolgimento delle seguenti attività:
- a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del *curriculum vitae* e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
 - b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
 - c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs n. 150/15.
4. Divenuto operativo il sistema di definizione automatica del profilo di occupabilità, trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all'art. 3 comma 2 lettera d), il disoccupato che non sia stato convocato dai Centri per l'impiego, ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del D.Lgs n. 150/15.

Articolo 5

Durata e sospensione dello stato di disoccupazione

- 1. Lo stato disoccupazione si computa secondo il criterio delle giornate di calendario.
- 2. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
- 3. Lo stato di disoccupazione decorre dalla data della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) resa nelle forme di cui all'art. 3, detratti eventuali periodi di sospensione.

Articolo 6

Meccanismo di condizionalità per i beneficiari di strumenti di sostegno del reddito privi di occupazione

- 1. L'erogazione di strumenti di sostegno del reddito è condizionata allo svolgimento delle iniziative di politica attiva concordate dal beneficiario con il Centro per l'impiego con la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
- 2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito, ivi compresi i disabili iscritti ai sensi della L. n. 68/99, ancora privi di occupazione, contattano i Centri per l'impiego, per concordare un appuntamento finalizzato alla stipula del PSP, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. In mancanza, saranno convocati dal Centro per l'impiego con le

modalità riportate nel *Vademecum* allegato al presente atto (All.I) entro 60 giorni, salvo diversa tempistica definita dal decreto richiamato dall'art. 21, comma 2 del D.Lgs n. 150/15.

3. Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti e a rispettare gli appuntamenti previsti nel patto di servizio personalizzato di cui all'Allegato 6 del *Vademecum* (All.I), pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 21 e all'art. 23, per i beneficiari dell'assegno di ricollocazione, del D.Lgs n. 150/2015.
4. In caso di inadempimento a quanto convenuto nel PSP, i Centri per l'impiego adottano le sanzioni e ne danno opportuna comunicazione all'INPS, conformemente a quanto indicato nel *Vademecum* allegato, in attesa che divenga operativo il sistema informativo delle politiche del lavoro.

Articolo 7

Meccanismo di condizionalità per i beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro

1. Per i beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, la cui erogazione è condizionata allo svolgimento delle iniziative di politica attiva dedotte nel patto di servizio personalizzato, si rinvia alle future disposizioni operative contenute nell'emanando decreto ministeriale (art. 22, comma 1 D.Lgs n. 150/15).

Articolo 8

Iscrizione negli elenchi previsti dalla L. n. 68/99

1. L'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi degli articoli 8 e 18 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, o autonoma, da cui derivi un reddito annuale pari o inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000,00, per il lavoro subordinato; € 4.800,00, per il lavoro autonomo).
2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 1 comma 1 e all'art. 18 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e s.m.i., l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 è mantenuta anche a coloro che svolgono un rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, da cui derivi un reddito annuale pari o inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000,00, per il lavoro subordinato; € 4.800,00, per il lavoro autonomo).
3. Nelle fattispecie sopra riportate, per l'assegnazione e valutazione dello stato occupazionale ed inserimento in Elenco Anagrafico, la normativa di riferimento è quella contenuta nell'art. 19 del D.Lgs 150/15 ai fini della sospensione e della perdita dello stato di disoccupazione, conformemente a quanto contenuto nell'art. 5 e nell'art. 9 del presente atto.

Articolo 9

Perdita dello stato di disoccupazione

1. La perdita dello stato di disoccupazione per i soggetti disoccupati **non percettori di strumenti di sostegno del reddito** si verifica in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) mancata sottoscrizione del PSP previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e nel rispetto dei tempi ivi indicati;
 - b) mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli appuntamenti previsti nel PSP o successivamente disposti dal Centro per l'impiego, conformemente a quanto indicato nel *Vademecum* allegato;
 - c) rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro così come definita dall'articolo 25 del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015;
 - d) instaurazione di un rapporto di lavoro superiore a 6 mesi e in caso di rapporto di lavoro autonomo a prescindere dalla durata.
Al verificarsi delle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d) indicate, l'utente potrà rendere una nuova DID a partire dal giorno successivo alla perdita dello stato di disoccupato, senza recuperare l'anzianità di iscrizione maturata fino alla sanzione.
2. La perdita dello stato di disoccupazione per i soggetti disoccupati **percettori di strumenti di sostegno del reddito** si verifica in conformità a quanto indicato nell'art. 6.
3. Per i soggetti disabili iscritti ai sensi della L. n. 68/99, non percettori di strumenti di sostegno del reddito, il regime sanzionatorio è quello indicato nella normativa di specie.
4. Le indicazioni operative per l'adozione della sanzione della perdita dello stato di disoccupazione sono contenute nel *Vademecum* (All.I).

Articolo 10

Giustificati motivi

1. I *giustificati motivi* che determinano la non applicazione dei meccanismi sanzionatori, sia nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno del reddito che dei non percettori, sono i seguenti:
 - documentato stato di malattia o infortunio;
 - servizio civile/leva;
 - stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
 - citazioni in tribunale a qualsiasi titolo (Esibizione dell'ordine di comparire del magistrato);
 - gravi motivi familiari documentati;
 - casi di limitazione legale della mobilità personale;

- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore che impedisca al soggetto di presentarsi, senza possibilità alcuna di valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.
- 2. In caso di svolgimento di un lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, di un tirocinio formativo o di altre attività non costituenti rapporto di lavoro (work experience, borse lavoro, borse di ricerca.....) sarà onere dell'interessato comunicare e documentare, preventivamente, l'impossibilità a presentarsi all'appuntamento concordato, conformemente a quanto indicato nell'allegato *Vademecum*.
- 3. Le ipotesi di giustificato motivo indicate al primo comma dovranno essere comunicate, e documentate, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento, e, comunque, entro, e non oltre, il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni riportate nel *Vademecum*.

Articolo 11

Condizione di non occupazione

1. In base al comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015, ai fini delle prestazioni di carattere sociale, ivi comprese le esenzioni legate alle prestazioni sanitarie (nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0005090 del 4/4/2016), gli utenti, non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva, non debbono iscriversi come disoccupati presso i Centri per l'impiego; tutto ciò per evitare un'ingiustificata registrazione rispetto alle funzioni istituzionali proprie dei servizi pubblici per l'impiego attribuite dalla legge.

Articolo 12

Approvazione del *Vademecum*

1. Per uniformare le modalità procedurali dei servizi erogati dai Centri per l'impiego regionali, in esecuzione di quanto disposto dal D.Lgs n. 150 del 14/09/2015 e s.m.i., dalla DGR n. 779 del 10/07/2017, e dalle disposizioni contenute negli articoli precedenti, è approvato il *Vademecum*, allegato I, al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, contenente la seguente modulistica:
 - a) informativa sul nuovo sistema di riconoscimento dello stato di disoccupazione da trasmettere ai Patronati (Allegato 1), riferito a coloro che presentano domanda telematica di sostegno del reddito;
 - b) informativa sintetica sul nuovo sistema di riconoscimento dello stato di disoccupazione (Allegato 2) che i Patronati dovranno consegnare agli utenti che si rivolgeranno a loro per presentare domanda di sostegno del reddito;
 - c) modello di lettera di convocazione da parte dei Centri per l'impiego (Allegato 3) degli utenti che hanno presentato domanda di sostegno del reddito ai fini della successiva sottoscrizione del PSP;

- d) prospetti da trasmettere all'INPS e da pubblicare all'albo dei Centri per l'impiego (Allegati 4A e 4B) relativi alle sanzioni adottate nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno del reddito inadempienti a quanto concordato all'interno del PSP;
- e) diagramma di flusso (Allegato 5);
- f) modello di patto di servizio personalizzato (PSP) (Allegato 6);
- g) modello contenente il "Diario delle attività" di ricerca attiva del lavoro svolte dall'utente che ha sottoscritto il PSP (Allegato 7).

Articolo 13

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente atto si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti disposizioni normative statali e/o regionali.
2. In tal caso, in attesa della formale modificazione, si applicano le disposizioni sovraordinate.

ALLEGATO I AL DOCUMENTO CONTENENTE LE “DISPOSIZIONI OPERATIVE DI
 ATTUAZIONE NELLA REGIONE MARCHE DEL D.LGS N. 150/15”

“VADEMECUM”

PERCETTORI	
1. INFORMATIVA AI PATRONATI SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE E SUL REGIME SANZIONATORIO	<p>La Regione Marche trasmetterà ai Patronati due note: una tecnica rivolta agli operatori dei Patronati (Allegato 1) ed una più sintetica (Allegato 2) da consegnare agli utenti. Lo scopo è quello di intercettare un numero maggiore di percettori che poi spontaneamente contattino i CIOF entro la scadenza dei 15 giorni decorrenti dalla DID resa in via telematica.</p> <p>Dovrà essere, in particolare, richiesta la collaborazione dei Patronati a che venga sempre compilato il format in loro uso anche per quel che concerne le indicazioni relative alle modalità di successivo contatto con l'utente (sms, indirizzo di posta elettronica/tel.). Questo dovrebbe consentire ai Centri di avere gli strumenti utili per contattare coloro che non si presenteranno spontaneamente agli sportelli, per la successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (PSP).</p>
2. PRIMA CONVOCAZIONE. SANZIONI ALL'UTENTE	<p>Trascorsi i 15 giorni indicati al comma 2 dell'articolo 21 del D.Lgs n. 150/15, gli utenti che non si recheranno presso i CIOF per stipulare il PSP, nonostante l'invito informale a presentarsi già ricevuto (via mail/sms/tel.), saranno convocati tramite raccomandata a.r..</p> <p>In concreto, i CIOF:</p> <p>trasmetteranno una nota di convocazione formale (Allegato 3) in cui saranno, fin da subito, fissate tutte le date dei 3 appuntamenti a cui fa riferimento la lettera a) del comma 7 dell'art. 21 (per NASPI, mobilità e DIS-COLL).</p>

	<p>Analogamente si opererà per i percettori di ASDI (art. 21, comma 8 D.Lgs 150/15). La lettera conterrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione espressa che, in caso di omessa presentazione agli incontri disposti, il Centro per l'impiego provvederà ad adottare le sanzioni, che verranno notificate all'INPS, • l'informazione che gli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati saranno pubblicati all'albo del Centro per l'impiego mediante affissione del prospetto di cui all'Allegato 4B. Per problemi di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/03, gli utenti saranno identificati nel prospetto con il codice identificativo utente (ID-SIL) assegnato direttamente dall'applicativo Job Agency. Nella lettera di convocazione, il Centro specificherà l'ID-SIL a cui l'utente dovrà fare riferimento. <p>Il provvedimento sarà esposto al pubblico il giorno 15 e/o il giorno 30 di ogni mese e per n. 30 giorni consecutivi negli spazi specifici allestiti all'interno del CIOF. Nel caso in cui la data prevista per la pubblicazione ricada di sabato o in un giorno festivo, la stessa verrà differita al primo giorno feriale utile.</p> <p>Da un punto di vista procedurale: si veda il diagramma di flusso (Allegato 5)</p>
<p>3.NOTIFICA SANZIONI ALL'INPS</p>	<p>La trasmissione degli elenchi di soggetti inadempienti avviene mediante invio di PEC alla sede INPS competente. A tale scopo sarà utilizzato il modello di cui all'Allegato 4 A contenente le indicazioni relative ai soggetti nei cui confronti sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori. In attesa di direttive da parte dell'INPS, il prospetto conterrà le seguenti informazioni: cognome e nome dell'utente, codice fiscale, comune di domicilio/residenza, tipologia dell'inadempimento, data di mancata</p>

	<p>presentazione e relativa sanzione. Le comunicazioni dovranno essere trasmesse all'INPS, il giorno 15 e/o il giorno 30 di ogni mese.</p>
<p>4.PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO</p>	<p>I CIOF utilizzeranno il modello di cui all'<u>Allegato 6</u>. In attesa di implementare il sistema operativo regionale, la profilazione verrà effettuata tramite il portale ANPAL.</p> <p>Il documento contiene una specifica sezione in cui l'utente indicherà le modalità con cui verrà contattato dal CPI per gli appuntamenti. Le modalità indicate (posta elettronica, sms, telefono), in quanto contenute nel patto di servizio, saranno le uniche modalità utilizzate per le convocazioni, semplificando le procedure di comunicazione e senza costi aggiuntivi di spedizione. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti, non sorretto da valida giustificazione, si darà seguito alle sanzioni notificandole, via Pec, all'INPS come indicato nel riquadro 3, con notifica agli interessati nelle modalità specificate al riquadro 2.</p> <p>Alla mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ne conseguono le sanzioni previste dall'art. 21, comma 7, lett. a) del D.Lgs n. 150/15.</p> <p>In caso di richiesta dell'“Assegno di ricollocazione” (art. 23 d.Lgs n. 150/15), il Patto è sospeso dal momento della richiesta del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione e per tutta la durata del servizio. In via sperimentale, per l'anno 2017, l'ANPAL ha definito le modalità operative con Deliberazione n. 1 del 07/02/2017.</p>
<p>5.ULTERIORI INADEMPIENZE</p>	<p>Eventuali ulteriori comportamenti inadempienti, saranno sanzionati secondo la gradualità prevista dalla norma e con le modalità indicate nei riquadri nn. 2-3.</p>
<p>NON PERCETTORI</p>	

1.PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO	Vedere l'allegato 6 di cui sopra
2.REGIME SANZIONATORIO APPLICABILE	<p>Il regime sanzionatorio specifico, a fronte dei comportamenti inadempienti a quanto contenuto nell'art. 20 del D.Lgs n. 150/15 si procederà come segue: la mancata sottoscrizione del PSP, la mancata presentazione agli appuntamenti fissati e alle convocazioni disposte, la mancata partecipazione alle iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, la mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione e il rifiuto di una congrua offerta di lavoro comportano, in assenza di giustificati motivi, la sanzione della perdita dello stato di disoccupazione.</p> <p>In tali casi, l'utente potrà rendere una nuova DID a partire dal giorno successivo alla perdita dello stato di disoccupato, senza recuperare l'anzianità di iscrizione maturata fino alla sanzione.</p>
GIUSTIFICATI MOTIVI OGGETTIVI	
GIUSTIFICATI MOTIVI OGGETTIVI	Per le situazioni che consentono di giustificare il comportamento tenuto dall'utente (percettore e non percettore) e per la tempistica entro cui far valere i "giustificati motivi", si rinvia alle tipologie e ai tempi riportati dal Ministero del Lavoro nella nota prot. n. 39 del 04/03/2016.
CONDIZIONE DI NON OCCUPAZIONE	
ASUR/COMUNI/AMBITI TERRITORIALI SOCIALI	In base al comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015, ai fini delle prestazioni di carattere sociale, ivi comprese le esenzioni legate alle prestazioni sanitarie (nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0005090 del 4/4/2016), gli utenti, non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica

attiva, non debbono iscriversi come disoccupati presso i servizi per l'impiego; tutto ciò per evitare un'ingiustificata registrazione rispetto alle funzioni istituzionali proprie dei servizi pubblici per l'impiego attribuite per legge. Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 34 del 23/12/2015, contenente le prime indicazioni operative relative al D.Lgs n. 150/2015, ha, infatti, ribadito che la fruizione della prestazione di carattere sociale o assistenziale è legata esclusivamente alla "condizione di non occupazione" – condizione non certificabile dai CPI poichè non rientrante nelle loro competenze e funzioni - ed è svincolata dallo stato di disoccupazione E' tato posto in capo alle amministrazioni di riferimento gli obblighi di controllo sulle eventuali attività lavorative svolte e sui redditi percepiti, previa acquisizione da parte degli utenti delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/00.

ALLEGATO 1

CARTA INTESTATA

STATO di DISOCCUPAZIONE

La nuova definizione di disoccupazione

Con il Jobs Act cambiano i requisiti per lo stato di disoccupazione. Oltre ad essere disoccupato, ossia privo di un impiego regolarmente retribuito, il soggetto deve anche dichiarare in via telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa al Centro per l'impiego di riferimento. Solo in questo modo può ottenere lo status di disoccupato, utile anche per ottenere le prestazioni a sostegno del reddito quali l'indennità di disoccupazione Naspi.

A prevedere le nuove norme sullo stato di disoccupazione è il Decreto Legislativo n. 150/2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive" in vigore dal 24 settembre 2015.

Attenzione: in caso di persone disabili, l'iscrizione e la permanenza nell'elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro di scarsa entità (8000€ per lavoro subordinato o 4800 € per lavoro autonomo) anche se la situazione occupazionale sarà gestita ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/15.

Non sono considerati disoccupati i titolari di P.Iva, anche non movimentata nell'accezione contenuta nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 39/0003374 del 04/03/2016.

La dichiarazione telematica di immediata disponibilità

Per tutti i lavoratori interessati da interventi di sostegno al reddito è valida la dichiarazione che viene resa all'INPS (anche attraverso i Patronati) in sede di richiesta di indennità. In ogni caso, successivamente alla citata dichiarazione il disoccupato DEVE contattare, entro il termine di 15 giorni, il Centro per l'impiego corrispondente al Comune di domicilio indicato nella domanda di sostegno al reddito.

ATTENZIONE: informare il proponente la domanda che il domicilio che indicherà varrà ai fini della identificazione del Centro per l'impiego che lo prenderà in carico.

ATTENZIONE: Si informa che per ogni tipo di convocazione il Centro per l'impiego utilizzerà la modalità SMS/mail/tel., pertanto è di basilare importanza l'acquisizione di un n. di cellulare certo o di un indirizzo valido dell'utente.

Patto di Servizio Personalizzato

Si tratta di un accordo che impegna il lavoratore disoccupato e il servizio per l'impiego, in cui vengono definiti i seguenti elementi:

- individuazione di un responsabile delle attività;

- definizione del profilo personale di occupabilità;
- definizione delle modalità di ricerca attiva del lavoro e relativa tempistica;
- frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
- modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

In tale documento sarà, inoltre, riportata la disponibilità del lavoratore alle seguenti attività:

- partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
- partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- accettazione di congrue offerte di lavoro.

Regime di Condizionalità

Le azioni pattuite nel patto di cui sopra, diventano esigibili dallo Stato a fronte del sostegno garantito. Pertanto, in caso di sostegno al reddito, il Centro per l'impiego è tenuto a comunicare all'INPS gli eventi che determinano la decurtazione o la decadenza dalla prestazione, come nelle tabelle di seguito riportate:

	Beneficiari di ASPI – NASPI – DISCOLL - Indennità di Mobilità	Beneficiari dell'Assegno di Disoccupazione (ASDI)/ Sostegno Inclusione attiva (SIA)
Tipo inadempienza	Sanzione	Sanzione
Mancata presentazione agli appuntamenti fissati con il responsabile delle attività e alle convocazioni con preavviso di 24-72 ore in assenza di giustificati motivi (art. 21, comma 6 del D.Lgs n. 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione $\frac{1}{4}$ di una mensilità • 2° inadempienza decurtazione di 1 mensilità • 3° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione* 	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione $\frac{1}{4}$ di una mensilità¹ • 2° inadempienza decurtazione di 1 mensilità¹ • 3° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
Mancata partecipazione alle iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro in assenza di giustificati motivi (art. 20, comma 3 lett. a) del D.Lgs 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione $\frac{1}{4}$ di una mensilità • 2° inadempienza decurtazione di 1 mensilità • 3° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione* 	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione di 1 mensilità¹ • 2° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
Mancata partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione di 1 mensilità 	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*

attivazione in assenza di giustificati motivi (art. 20, comma 3, lett.b) e alle iniziative di cui all'art. 26 del D.Lgs 150/15).	• 2° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*	
Rifiuto congrua offerta di lavoro in assenza di giustificati motivi (art. 20, comma 3, lett.c) del D.Lgs 150/15).	• 1° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*	• 1° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
¹ Concessione dei soli incrementi per carichi familiari * In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova iscrizione prima che siano decorsi due mesi (art. 21, comma 9 D.Lgs n. 150/2015)		

Beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro e disoccupati con più di 60 anni che non hanno maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato	
Tipo inadempienza	Sanzione
Mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità (art. 21, comma 7, lett. c) del D.Lgs n. 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione di 1 mensilità • 2° inadempienza decadenza dalla prestazione. Per i disoccupati con più di 60 anni di età oltre alla decadenza dalla prestazione c'è anche la perdita dello stato di disoccupazione*

Beneficiari dell'Assegno di ricollocazione (AdR)¹.	
Tipo inadempienza	Sanzione
Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'art. 20, comma 1 e comma 2, lett.d) e all'art. 21, commi 2 e 6 del D.Lgs n. 150/15	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione ¼ di una mensilità • 2° inadempienza decurtazione di 1 mensilità • 3° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
Mancata partecipazione alle iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro in assenza di giustificato motivo (art. 20, comma 3 lett. a) del D.Lgs 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione ¼ di una mensilità • 2° inadempienza decurtazione di 1 mensilità • 3° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
Mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione in assenza di giustificato motivo. (art. 20, comma 3 lett. b) del D.Lgs 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione di 1 mensilità • 2° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
Rifiuto congrua offerta di lavoro in assenza di giustificato motivo (art. 20, comma 3 lett. c) del D.Lgs 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*

Mancata richiesta al Centro per l'impiego o ai servizi per il lavoro accreditati del servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno (art. 23, comma 4 del D.Lgs n. 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> • decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione
<p><i>*In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova iscrizione prima che siano decorsi due mesi (art. 21, comma 9 e art. 23, comma 4 D.Lgs n. 150/2015).</i></p> <p>¹ In via sperimentale per l'anno 2017, l'ANPAL ha definito le modalità procedurali con Deliberazione n. 1 del 07/02/2017; in particolare, chi ha fatto domanda di AdR, entro 14 giorni dallo svolgimento del primo appuntamento deve perfezionare con il CPI il "Programma di ricerca intensiva" con assegnazione del <i>tutor</i>.</p>	

Accesso a prestazioni di carattere sociale o assistenziale

Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, la nuova norma svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, ivi comprese le esenzioni legate alle prestazioni sanitarie (nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0005090 del 4/4/2016), legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione, senza necessità di iscrizione presso i CPI.

Le amministrazioni interessate provvederanno, quindi, a verificare che il soggetto che faccia loro richiesta di prestazioni di carattere sociale o assistenziale, risulti privo di impiego o svolga un'attività lavorativa da cui derivi un reddito di scarsa entità (8000€ per lavoro subordinato o 4800 € per lavoro autonomo).

ALLEGATO 2

CARTA INTESTATA

STATO di DISOCCUPAZIONE e INDENNITÀ

Per tutti i lavoratori interessati da interventi di sostegno al reddito (NASPI, DISCOLL, Indennità di mobilità) è valida la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che viene resa all'INPS (anche attraverso i Patronati) in sede di richiesta di indennità.

Entro i successivi 15 giorni il disoccupato deve contattare il Centro per l'Impiego di riferimento per confermare lo stato di disoccupazione e per stipulare il patto di servizio personalizzato.

ATTENZIONE: il domicilio indicato dal proponente la domanda varrà ai fini della identificazione del Centro per l'impiego che lo prenderà in carico.

Si fa presente che l'indirizzo di posta elettronica, il telefono cellulare o altro recapito telefonico indicati nella domanda di indennità saranno utilizzati dal Centro per l'impiego per le convocazioni, pertanto il lavoratore è tenuto a comunicare ogni variazione. Si precisa che l'eventuale inadempienza sarà sanzionata come indicato nelle tabelle sottostanti.

	Beneficiari di ASPI – NASPI – DISCOLL - Indennità di Mobilità	Beneficiari dell'Assegno di Disoccupazione (ASDI)/ Sostegno Inclusione attiva (SIA)
Tipo inadempienza	Sanzione	Sanzione
Mancata presentazione agli appuntamenti fissati con il responsabile delle attività e alle convocazioni con preavviso di 24-72 ore in assenza di giustificati motivi (art. 21, comma 6 del D.Lgs n. 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione ¼ di una mensilità • 2° inadempienza decurtazione di 1 mensilità • 3° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione* 	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione ¼ di una mensilità¹ • 2° inadempienza decurtazione di 1 mensilità¹ • 3° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
Mancata partecipazione alle iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro in assenza di giustificati motivi (art. 20, comma 3 lett. a) del D.Lgs 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione ¼ di una mensilità • 2° inadempienza decurtazione di 1 mensilità • 3° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione* 	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione di 1 mensilità¹ • 2° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
Mancata partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione in assenza di giustificati motivi (art. 20,	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione di 1 mensilità • 2° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione* 	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*

comma 3, lett.b) e alle iniziative di cui all'art. 26 del D.Lgs 150/15).		
Rifiuto congrua offerta di lavoro in assenza di giustificati motivi (art. 20, comma 3, lett.c) del D.Lgs 150/15).	<ul style="list-style-type: none"> 1° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione* 	<ul style="list-style-type: none"> 1° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
¹ Concessione dei soli incrementi per carichi familiari * In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova iscrizione prima che siano decorsi due mesi (art. 21, comma 9 D.Lgs n. 150/2015)		

Beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro e disoccupati con più di 60 anni che non hanno maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato	
Tipo inadempienza	Sanzione
Mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità (art. 21, comma 7, lett. c) del D.Lgs n. 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> 1° inadempienza decurtazione di 1 mensilità 2° inadempienza decadenza dalla prestazione. Per i disoccupati con più di 60 anni di età oltre alla decadenza dalla prestazione c'è anche la perdita dello stato di disoccupazione*

Beneficiari dell'Assegno di ricollocazione (AdR)¹	
Tipo inadempienza	Sanzione
Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'art. 20, comma 1 e comma 2, lett.d) e all'art. 21, commi 2 e 6 del D.Lgs n. 150/15	<ul style="list-style-type: none"> 1° inadempienza decurtazione ¼ di una mensilità 2° inadempienza decurtazione di 1 mensilità 3° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
Mancata partecipazione alle iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro in assenza di giustificato motivo (art. 20, comma 3 lett. a) del D.Lgs 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> 1° inadempienza decurtazione ¼ di una mensilità 2° inadempienza decurtazione di 1 mensilità 3° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
Mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione in assenza di giustificato motivo. (art. 20, comma 3 lett. b) del D.Lgs 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> 1° inadempienza decurtazione di 1 mensilità 2° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
Rifiuto congrua offerta di lavoro in assenza di giustificati motivi (art. 20, comma 3 lett. c) del D.Lgs 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> 1° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
Mancata richiesta al Centro per l'impiego o ai servizi per il lavoro accreditati del servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro entro due mesi dalla	<ul style="list-style-type: none"> decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione

data di rilascio dell'assegno (art. 23, comma 4, del D.Lgs n. 150/15)	
---	--

*In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova iscrizione prima che siano decorsi due mesi (art. 21, comma 9 e art. 23, comma 4 D.Lgs n. 150/2015)

¹In via sperimentale per l'anno 2017, l'ANPAL ha definito le modalità procedurali con Deliberazione n. 1 del 07/02/2017; in particolare, chi ha fatto domanda di AdR, entro 14 giorni dallo svolgimento del primo appuntamento deve perfezionare con il CPI il "Programma di ricerca intensiva" con assegnazione del *tutor*.

NB: nel caso in cui i lavoratori interessati da interventi di sostegno al reddito fossero stati già in precedenza iscritti come disoccupati al Centro per l'impiego, restano fermi gli impegni di presentazione già assunti in forza di un precedente Patto di Servizio. L'eventuale mancata presentazione nelle date e negli orari concordati determinerà pertanto l'applicazione delle sanzioni sopra riportate.

Patto di Servizio personalizzato

Si tratta di un accordo che impegna il lavoratore disoccupato e il Centro per l'impiego, in cui vengono definite modalità di ricerca attiva di lavoro e la relativa tempistica.

La mancata partecipazione (senza giustificato motivo) alle azioni definite nel patto determina la decurtazione o la decadenza dall'indennità (vedi tabelle).

Il giustificato motivo deve essere comunicato e documentato entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e comunque non oltre il giorno successivo, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Giustificati motivi

- Documentato stato di malattia o infortunio
- Servizio civile/Leva
- Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge
- Citazioni in tribunale a qualsiasi titolo (Esibizione dell'ordine di comparire del magistrato)
- Gravi motivi familiari documentati
- Casi di limitazione legale della mobilità personale
- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore che impedisca al soggetto di presentarsi, senza possibilità alcuna di valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo

In caso di svolgimento di un lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, di un tirocinio formativo o di altre attività non costituenti rapporto di lavoro (work experience, borse lavoro, borse di ricerca....) sarà onere dell'interessato comunicare e documentare preventivamente l'impossibilità a presentarsi all'appuntamento concordato.

Accesso a prestazioni di carattere sociale o assistenziale

Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, la nuova norma svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione, senza necessità di iscrizione presso i CPI.

Le amministrazioni interessate provvederanno, quindi, a verificare che il soggetto che faccia loro richiesta di prestazioni di carattere sociale o assistenziale, ivi comprese le esenzioni legate alle prestazioni sanitarie (nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0005090 del 4/4/2016), risulti privo di impiego o svolga un'attività lavorativa da cui derivi un reddito di scarsa entità (8000€ per lavoro subordinato o 4800 € per lavoro autonomo).

ALLEGATO 3

CARTA INTESTATA

Prot. n.
Racc.a.r

Sig./Sig.ra _____

Via _____,
_____ ()

**OGGETTO: Id.Sil n. _____ Beneficiario di prestazione a sostegno del reddito (Indennità) -
Convocazione per la stipula del "Patto di servizio personalizzato" - (D.lgs. 22/15 artt. 1 e 7 – D.lgs. 150/15 artt.
20 e 21).**

A seguito della Sua richiesta di prestazione del xx. xx. 2016, lo scrivente Ufficio la convoca presso questa sede (via _____) nei giorni indicati nella tabella sottostante, per attivare il percorso di politiche attive previste dalle norme in oggetto.

Si precisa che in caso di mancata presenza alla convocazione senza giustificato motivo* il suo nominativo sarà comunicato all'INPS che provvederà all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del citato D.lgs 150/15. In particolare, le sanzioni saranno modulate a seconda dell'inadempienza come riportato nella seguente tabella.

Convocazione	Data ora	Sanzione per eventuale mancata presentazione
1°		1° mancata presentazione decurtazione ¼ di una mensilità
2°		2° mancata presentazione decurtazione di una mensilità
3°		3° mancata presentazione decadenza dalla prestazione

La notifica delle sanzioni avviene tramite pubblicazione nell'albo del Centro per l'Impiego il 15 e/o 30 di ogni mese, per n. 30 giorni consecutivi, senza ulteriori comunicazioni all'interessato. La S.V., per motivi di tutela della riservatezza dei dati (D.Lgs n. 196/03), sarà identificata con il n. di ID Sil riportato nell'oggetto.

Si resta in attesa, e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del CIOF di _____

Dott. _____

* Giustificati motivi

- Documentato stato di malattia o infortunio
- Servizio civile/Leva
- Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge
- Citazioni in tribunale a qualsiasi titolo (Esibizione dell'ordine di comparire del magistrato)
- Gravi motivi familiari documentati

- Casi di limitazione legale della mobilità personale
- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore che impedisca al soggetto di presentarsi, senza possibilità alcuna di valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo

ALLEGATO 4/A

CARTA INTESTATA

TABELLA – PROSPETTO DA TRASMETTERE ALL'INPS

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	COMUNE DI DOMICILIO/RESIDENZA	TIPOLOGIA INADEMPIMENTO	SANZIONE
.....	Prima mancata presentazione: 15/05/2016	Decurtazione di ¼ di una mensilità (art. 21, co. 7, lett.a)
.....	Prima mancata partecipazione alle iniziative di cui all'art. 20, co. 3, lett. B): 20/05/2016	Decurtazione di 1 mensilità (art. 21, co. 7, lett. c), punto 1)
Data.....			Firma del Responsabile del CIOF e timbro		


ALLEGATO 4/B

CARTA INTESTATA

**TABELLA – PROSPETTO DESTINATO ALL’UTENZA SANZIONATA DA PUBBLICARE
SULL’ALBO DEI CIOF**

ID - SIL	TIPOLOGIA SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPOLOGIA INADEMPIMENTO	SANZIONE
.....	Naspi	Prima mancata presentazione: 15/05/2016	Decurtazione di ¼ di una mensilità (art. 21, co. 7, lett.a), punto 1)
.....	Naspi	Prima mancata partecipazione alle iniziative di cui all’art. 20, co. 3, lett. B): 20/05/2016	Decurtazione di 1 mensilità (art. 21, co. 7, lett.c), punto 1)
Data.....	Firma del Responsabile del CIOF e timbro		

ALLEGATO 5



ALLEGATO 6

CARTA INTESTATA

PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

(Art. 20 D.Lgs n. 150 del 14/09/2015 e ss.mm.ii.)

Tra il Centro per l'Impiego di	
e il/la Sig./Sig.ra	C.F.
CODICE IDENTIFICATIVO (Id-sil)	

A Quadro occupazionale

Profilo di occupabilità		
Beneficiario di trattamento di sostegno al reddito	SI " NO "	In attesa di definizione "
Se SI: Tipo trattamento	Decorrenza trattamento	
Se ha presentato domanda di sostegno del reddito in attesa di definizione indicare il tipo di trattamento:		

B Conferma immediata disponibilità

Il sottoscritto conferma il proprio stato di disoccupazione, nonché la propria immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, così come dichiarato in data: / / tramite DID telematica ovvero tramite presentazione al Centro per l'Impiego

C Dichiarazione di disponibilità

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a:

- partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro (art. 20, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 150/2015);
- partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione e ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (art. 20, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 150/2015);
- accettare congrue offerte di lavoro (art. 20, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 150/2015).

D Responsabile delle attività, frequenza e modalità dei contatti

Il responsabile delle attività è	Tel.	Mail
La frequenza ordinaria dei contatti tra il/la Sig./ra		e il Centro per l'impiego sarà
(Indicare la frequenza concordata):		
Il prossimo appuntamento è fissato per il giorno __/ __/___ alle ore __; entro __ mesi dalla data odierna		
Ulteriori convocazioni da parte del CPI potranno essere effettuate nel rispetto dei seguenti termini:		

.. con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore, nei giorni feriali .. altro (specificare)
e con le seguenti modalità:
.. via SMS/TEL. al numero
.. via mail al seguente indirizzo

E Progetto personalizzato per il miglioramento della occupabilità

In seguito al colloquio si concorda che il/la Sig./Sig.ra			
partecipi alle seguenti attività:			
iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro			
	Data	Ora	Presso
	Data	Ora	Presso
	Data	Ora	Presso
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione e altre iniziative di politica attiva o di attivazione			
	Data	Ora	Presso
	Data	Ora	Presso
	Data	Ora	Presso

F Azioni concordate per la ricerca di lavoro

Considerato il curriculum formativo e professionale, gli interessi dichiarati in fase di colloquio e nei successivi aggiornamenti, nonché le caratteristiche del mercato del lavoro di riferimento, si concorda che l'attività di ricerca del lavoro si orienterà principalmente verso:
i seguenti settori
i seguenti profili professionali ¹
i seguenti ambiti territoriali ²
Si concorda inoltre che il/la Sig./Sig.ra
svolgerà anche in autonomia le seguenti attività di ricerca attiva e che delle stesse darà conto al responsabile delle attività, anche mediante esibizione del "Diario delle attività" (Allegato 8) in occasione degli appuntamenti di cui al quadro D
<small>¹ Campo da valorizzare in automatico con le qualifiche indicate alla pagina "Gestione qualifiche" di JA</small>
<small>² Campo da valorizzare in automatico con la disponibilità alla mobilità territoriale indicata nella pagina "Altre conoscenze e disponibilità"</small>

G Azioni concordate per la ricerca di lavoro per i soggetti iscritti ai sensi della L. n. 68/99

Considerato il curriculum formativo e professionale, gli interessi dichiarati in fase di colloquio e nei successivi aggiornamenti, le capacità lavorative residue desumibili dalla scheda per la definizione delle capacità, nonché le caratteristiche del mercato del lavoro di riferimento, si concorda che l'attività di ricerca del lavoro, tenendo conto anche delle eventuali valutazioni del Comitato Tecnico, si orienterà principalmente verso:
i seguenti settori
i seguenti profili professionali ¹
i seguenti ambiti territoriali ²

Laddove necessario in relazione alla documentazione in possesso del CPI, a supporto delle attività di ricerca del lavoro e per rendere più efficaci gli interventi di inclusione lavorativa, sarà richiesta la collaborazione anche degli organismi competenti, seppur a diverso titolo, in materia di disabilità presenti sul territorio.

¹ Campo da valorizzare in automatico con le qualifiche indicate alla pagina "Gestione qualifiche" di JA

² Campo da valorizzare in automatico con la disponibilità alla mobilità territoriale indicata nella pagina "Altre conoscenze e disponibilità"

H Altri impegni dell'utente

Il sottoscritto prende visione e accetta di ottemperare alle azioni programmate nella consapevolezza che il mancato rispetto di quanto stabilito comporterà l'applicazione del regime sanzionatorio di cui ai successivi riquadri I (per i percettori di strumenti di sostegno al reddito anche iscritti ai sensi della L. n. 68/99) e L (per i non percettori, ad eccezione degli iscritti ai sensi della L. n. 68/99), senza ulteriori comunicazioni da parte di questo ufficio.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare il cambio dei dati personali e ogni altra informazione utile all'aggiornamento del presente Patto, ivi compreso l'avvio di un rapporto di lavoro autonomo, con particolare riguardo ai recapiti di cui al quadro D (n. cell o mail) necessari per eventuali convocazioni.

Si impegna, infine, a comunicare l'eventuale impossibilità a partecipare alle attività programmate nel rispetto della tempistica di cui al quadro M.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, con la sottoscrizione del PSP, il mancato rispetto degli impegni assunti, nonché la mancata risposta alle convocazioni disposte dal Centro per l'Impiego con le modalità indicate al riquadro D, se non sorretti da giustificati motivi, comporteranno, senza preventiva comunicazione scritta, l'automatica elevazione da parte del CPI delle sanzioni riportate nei riquadri I e L, nonché, per i percettori, la notifica all'INPS per gli adempimenti successivi al seguente indirizzo.....

I Regime sanzionatorio per i percettori di strumenti di sostegno al reddito

	Beneficiari di ASPI – NASPI – DISCOLL – Indennità di Mobilità	Beneficiari dell'Assegno di Disoccupazione (ASDI) – Sostegno Inclusion Attiva (SIA)
Tipo inadempienza	Sanzione (art. 21, comma 7 del D.Lgs. 150/2015)	Sanzione (art. 21, comma 8 del D.Lgs. 150/2015)
Mancata presentazione agli appuntamenti fissati con il responsabile delle attività e alle convocazioni con preavviso di 24-72 ore in assenza di giustificati motivi (art. 21, comma 6 del D.Lgs n. 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> 1° inadempienza decurtazione ¼ di una mensilità 2° inadempienza decurtazione di 1 mensilità 3° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione* 	<ul style="list-style-type: none"> 1° inadempienza decurtazione ¼ di una mensilità¹ 2° inadempienza decurtazione di 1 mensilità¹ 3° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione *
Mancata partecipazione alle iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro in assenza di giustificati motivi (art. 20, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 150/2015)	<ul style="list-style-type: none"> 1° inadempienza decurtazione ¼ di una mensilità 2° inadempienza decurtazione di 1 mensilità 3° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione* 	<ul style="list-style-type: none"> 1° inadempienza decurtazione di 1 mensilità¹ 2° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
Mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione in assenza di giustificati motivi (art. 20,	<ul style="list-style-type: none"> 1° inadempienza decurtazione di 1 mensilità 	<ul style="list-style-type: none"> 1° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*

comma 3, lett. b) e alle iniziative di cui all'art. 26 del D.Lgs. 150/2015)	<ul style="list-style-type: none"> • 2° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione* 	
Rifiuto congrua offerta di lavoro in assenza di giustificati motivi (art. 20, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 150/2015)	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione* 	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decadenza dalla prestazione e perdita dello stato di disoccupazione*
1 Concessione dei soli incrementi per carichi familiari * In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione non è possibile una nuova iscrizione prima che siano decorsi 2 mesi (art. 21, co 9 D.Lgs. 150/2015)		

Beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro e disoccupati con più di 60 anni che non hanno maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato	
Tipo inadempienza	Sanzione
Mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità (art. 21 comma 7, lett. c) del D.Lgs n. 150/15)	<ul style="list-style-type: none"> • 1° inadempienza decurtazione di 1 mensilità • 2° inadempienza decadenza dalla prestazione. Per i disoccupati con più di 60 anni di età oltre alla decadenza dalla prestazione c'è anche la perdita dello stato di disoccupazione*

NB - I provvedimenti sanzionatori saranno notificati in conformità a quanto indicato nel riquadro N.

L Regime sanzionatorio per i disoccupati non percettori di strumenti di sostegno al reddito (per gli iscritti alla L. 68/99 si rinvia alla normativa di riferimento)

La mancata presentazione agli appuntamenti fissati e alle convocazioni disposte, la mancata partecipazione alle iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, la mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione e il rifiuto di una congrua offerta di lavoro comportano, in assenza di giustificati motivi, la sanzione della perdita dello stato di disoccupazione. La sanzione comporta la perdita dell'anzianità di iscrizione maturata fino a quel momento. I provvedimenti sanzionatori saranno notificati in conformità a quanto indicato nel riquadro N.

M Giustificati motivi

Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate al seguente indirizzo.....e documentate entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità (rif.circolare min.lavoro n.39 del 04.03.2016). Elenco dei giustificati motivi

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Documentato stato di malattia o infortunio • Servizio civile/Leva • Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge • Citazioni in tribunale a qualsiasi titolo (Esibizione dell'ordine di comparire del magistrato) • Gravi motivi familiari documentati • Casi di limitazione legale della mobilità personale • Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore che impedisca al soggetto di presentarsi, senza possibilità alcuna di valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo |
|--|

In caso di svolgimento di un lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, di un tirocinio formativo o di altre attività non costituenti rapporto di lavoro (work experience, borse lavoro, borse di ricerca....) sarà onere dell'interessato comunicare e documentare preventivamente l'impossibilità a presentarsi all'appuntamento concordato; in ogni caso l'interessato è tenuto a comunicare entro 30 gg:

- .. contattare telefonicamente/mail il Centro per l'impiego per fissare un nuovo appuntamento al seguente indirizzo.....
- .. presentarsi al Centro per l'impiego entro 30gg dal termine del predetto rapporto.

Il mancato rispetto degli impegni assunti, non sorretto da giustificati motivi, comporterà l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio di cui ai precedenti quadri I e L.

N Notifica dei provvedimenti sanzionatori

I provvedimenti sanzionatori referiti ai percettori di strumenti di sostegno del reddito saranno notificati all'INPS territorialmente competente il giorno 15 e/o il giorno 30 di ogni mese e saranno pubblicati all'albo del Centro per l'impiego per 30 giorni consecutivi; nessun'altra comunicazione sarà data agli interessati da parte del CPI. Per il rispetto della normativa a tutela dei dati personali, gli utenti saranno identificati tramite il codice ID-SIL personale apposto nel PSP

I provvedimenti sanzionatori non referiti ai percettori di strumenti di sostegno del reddito saranno pubblicati all'albo del Centro per l'impiego per 30 giorni consecutivi; nessun'altra comunicazione sarà data agli interessati da parte del CPI. Per il rispetto della normativa a tutela dei dati personali, gli utenti saranno identificati tramite il codice ID-SIL personale apposto nel PSP.

Avverso i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso amministrativo all'ANPAL e giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni (29 del D.Lgs n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i.) e ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (art. 9 del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e s.m.i.).

O Durata del Patto

Il presente Patto **si chiude** con la perdita dello stato di disoccupazione che **avviene** a seguito di:

- presenza di un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, a prescindere dal reddito che si percepirà;
- presenza di un contratto di lavoro autonomo, a prescindere dal reddito che si percepirà;
- Mancato rispetto degli impegni assunti con il PSP. Se il firmatario è un percettore di ammortizzatore sociale non potrà essere resa una nuova DID prima che siano trascorsi due mesi.

Se il patto si chiude per l'avvio di nuovo lavoro, il soggetto può presentare una nuova DID e stipulare un nuovo patto al termine del lavoro stesso.

In caso di richiesta dell' "Assegno di ricollocazione" (art. 23 d.Lgs n. 150/15), il Patto è sospeso dal momento della richiesta del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione e per tutta la durata del servizio.

In via sperimentale per l'anno 2017, le modalità procedurali sono definite dall'ANPAL con Deliberazione n. 1 del 07/02/2017.

Lo stato di disoccupazione è **sospeso** in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi. Al termine di tali lavori il soggetto mantiene la precedente did e quindi il presente patto.



GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione,
P.F. Mercato del lavoro, occupazione e servizi territoriali

Data _____

Firma Operatore _____

Firma Utente _____

Informativa ex Art. 13 D. L.gs. 196/2003

La informiamo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i Suoi dati saranno trattati nell'osservanza della medesima legge e potranno confluire nel Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro di cui all'art. 13 del D.L.gs. n. 150/15 e ss.mm.ii. e che lei potrà esercitare i suoi diritti (cancellazione, modificazione, etc.) ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 presso il titolare del trattamento che è il Dirigente della P.F.Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali

L'utente _____

ELENCO ATTIVITA' SVOLTE

autoesplorazione delle caratteristiche personali, interessi, capacità... in vista di una definizione/ridefinizione del proprio obiettivo professionale
scrittura/aggiornamento del proprio curriculum
scrittura/aggiornamento di lettere di autocandidatura/accompagno al CV
ricerca di elenchi di aziende target in linea con la propria disponibilità lavorativa
ricerca di informazioni mirate sulle aziende target
elaborazione inserzioni di lavoro da pubblicare in rete o su giornali
iscrizione alle banche dati di agenzie private per il lavoro/associazioni di categoria/sindacati/ecc..
iscrizione a banche dati on line/siti di ricerca del lavoro
partecipazione ad incontri formativi sulla ricerca del lavoro
partecipazione workshop, fiere del lavoro, convegni ecc..
presa visione di annunci di lavoro selezionati da informa giovani o altre strutture/siti
ricerca/lettura giornali/riviste che riportano annunci di lavoro
consegna diretta delle candidature
invio CV via mail, posta ordinaria, fax...
inserimento/manutenzione del proprio profilo lavorativo on line
sviluppo networking mirato
rinnovo banca dati presso Centro per l'impiego/agenzia privata
partecipazione ad incontro di aggiornamento/verifica con il centro per l'impiego
effettuazione di telefonate di riscontro a seguito dell'invio di CV/colloqui di lavoro
partecipazione a prove di selezione/colloqui di lavoro sostenuti
partecipazione a prove di selezione per corsi di formazione
partecipazione a corsi di formazione
partecipazione a concorsi pubblici
realizzazione di tirocini
altro.....